

0. INTRODUZIONE

Questo manuale nasce semplicemente per informare chi vuole essere informato riguardo le basi di procedura penale in Italia. Molto spesso vi è un sacco di disinformazione ed ignoranza a riguardo in quanto il Diritto in Italia è effettivamente complesso. Questo manuale vuole semplicemente informare chi vuole essere informato sulle basi della procedura penale in Italia, esempio cos'è il rito abbreviato, quando si applica la custodia cautelare, la differenza fra indulto e amnistia ed altri argomenti analoghi. Chi conosce un argomento può parlarne più facilmente, tutto qui.

L'autore di questo manuale non è un avvocato penalista ma semplicemente una persona interessata a questi argomenti che si informa tramite varie fonti, sia cartacee (il codice di procedura penale) sia telematiche (il sito di altalex e siti pubblici di avvocati penalisti). Essendo il Diritto Penale Italiano un qualcosa di dinamico, quanto qui riportato potrebbe non valere più fra qualche tempo.

Questo manuale parte da un presupposto: in teoria la Repubblica Italiana è un paese democratico e garantista. Chi è accusato di un reato, qualunque esso sia, deve avere il diritto di difendersi dalle accuse, fondate o meno, in un equo processo e, in caso di condanna definitiva, chiedere di scontare la pena in misura alternativa, chiedere la revisione del processo o ricorrere a gradi di giustizia sovranazionali (corte di Strasburgo ad esempio) se lo ritiene opportuno. Tutti, senza alcuna distinzione, hanno il diritto di conoscere i loro diritti e di farli valere.

Non siamo nel medioevo dove vi era la tortura e si risolveva tutto con un rogo, la procedura penale italiana ha delle regole che vanno conosciute e rispettate.

Gli esseri umani si sono sempre dati delle regole da rispettare per la pacifica convivenza ed il quieto vivere. Questo vale anche se non soprattutto per la procedura penale. Senza regole non siamo più esseri umani, ma ci abbassiamo al rango delle bestie selvatiche.

1. L'INTERROGATORIO DI GARANZIA



L'interrogatorio di garanzia si chiama "di garanzia" perchè è un istituto a tutela dell'indagato sottoposto a misura cautelare. Esso è condizione necessaria ai fini della valida applicazione di una qualsiasi misura cautelare ed è eseguito dal GIP, il giudice procedente nei confronti del destinatario della misura stessa entro un termine perentorio di dieci o cinque giorni giorni dall'esecuzione della misura, a seconda che si tratti della custodia cautelare (cinque giorni) o di altra misura cautelare (dieci giorni).

Questo vuol dire che se uno viene arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare deve essere interrogato entro 5 giorni dal GIP (Giudice delle Indagini Preliminari). Se questo non avviene, dopo 5 giorni (o 10 se la misura è meno grave della custodia cautelare) l'indagato viene rilasciato. Una cosa simile è successa recentemente a Baldassari (Processo MontePaschi di Siena) che fu arrestato ma rilasciato dopo 5 giorni perchè non l'avevano interrogato.

Il primo interrogatorio non può essere fatto dal PM (Pubblico Ministero, l'accusa) in quanto, per garanzia, deve essere il GIP (che per definizione è terzo ed imparziale) ad interrogare l'indagato e a rivalutare eventualmente le esigenze cautelari. All'interrogatorio di garanzia assistono il pubblico ministero e il difensore, ai quali va dato avviso della data del compimento dell'atto.

Dopo l'interrogatorio di garanzia il GIP valuta se sussistono ancora le esigenze cautelari e può decidere eventualmente di revocare la misura cautelare o di sostituirla con altra meno grave (ad esempio dal carcere ai domiciliari o dal carcere alla libertà, o con l'obbligo di firma o altre misure coercitive meno gravi). Gli avvocati penalisti spesso discordano fra loro nel suggerire ai loro assistiti quale sia la migliore strategia in questa fase. Nella fase istruttoria (cioè prima del dibattimento) i diritti della difesa sono molto minori in quanto non si sa cosa abbia in mano il PM nè cosa ti voglia contestare di preciso. C'è il capo d'accusa ma, si sa, a volte capita che il PM non contesti "tutto subito" ma contesti "un capo d'accusa alla volta" al fine di prolungare i termini di detenzione preventiva (le cosiddette "concatenazioni di accuse", comportamento considerato processualmente scorretto ma che purtroppo talvolta viene usato) oppure può "bluffare" contestando capi d'accusa esagerati al fine di spaventare l'indagato e spingerlo ad una confessione o comunque a dichiarazioni tali da poter essere rivolte contro di lui o contro altre persone.


Alcuni avvocati ritengono che quasi in ogni caso sia bene avvalersi della facoltà di non rispondere. La facoltà di non rispondere è un diritto dell'imputato ed il fatto di avvalersi della facoltà di non rispondere non può essere motivo per avere una condanna più alta di quanto "deve" essere. Ovviamente la facoltà di non rispondere implica che la misura cautelare permarrà in quanto "l'indagato non ha risposto e quindi il GIP non ha in mano niente di nuovo rispetto al mandato di cattura firmato da egli stesso e quindi le esigenze cautelari permangono". Se non si risponde, è risaputo che il GIP è più portato lasciare l'indagato dove sta (però l'imputato può ugualmente ricorrere al tribunale del riesame), se si risponde allora c'è una maggiore probabilità (ma non la certezza) che il GIP rivaluti le esigenze cautelari.

Banalmente, conviene rispondere se i fatti sono chiari (ad esempio il pusher che viene beccato con la droga in mano potrà soltanto organizzare una difesa volta a minimizzare la condanna quindi tanto vale che ammette l'evidenza rispondendo subito al GIP) e conviene non rispondere quando i capi d'accusa sono vaghi ed indefiniti o esagerati rispetto ai fatti contestati o addirittura privi di senso. Altri avvocati ritengono invece che sia meglio rispondere per provare ad uscire subito o ad ottenere una misura cautelare meno rigida e per dare al GIP l'impressione di "trasparenza".

Un buon argomento a favore della facoltà di non rispondere sta nel "non scoprire le carte". Chi si avvale della facoltà di non rispondere non fa percepire al PM quale sarà la sua strategia difensiva e gli "passa la palla".

Come dire “prima vedo cosa mi contesti poi, forse, mi interroghi, e lo saprai dopo che avrò valutato con l’avvocato la migliore strategia difensiva”. Con “poi” si intende dopo l’avviso di chiusura delle indagini preliminari (415 bis) in cui si sa con certezza qual è il capo d’accusa (o i capi d’accusa) contestati e l’imputato (detenuto o a piede libero) valuta, col proprio avvocato, se sia il caso di far valere il proprio diritto ad essere interrogato (nuovamente o per la prima volta) dopo la chiusura delle indagini.

2. L'INTERROGATORIO POST CHIUSURA DELLE INDAGINI.



Il 415 bis è l'avviso di chiusura delle indagini. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato ed il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro 20 giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa alle indagini del difensore, chiedere al PM il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi a rilasciare dichiarazioni ovvero di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.

Questo vuol dire che entro 20 giorni dalla ricezione dell'avviso di chiusura indagini preliminari l'indagato, che sia detenuto o in stato di libertà, ha il diritto di essere sottoposto ad interrogatorio. Le teorie della convenienza o meno del suddetto interrogatorio sono simili a quelle dell'interrogatorio di garanzia con la differenza sostanziale che, a chiusura delle indagini avvenuta, si sa con certezza quali siano i capi d'accusa e quindi non sarebbe un interrogatorio "al buio" come quello di garanzia. Anche qui gli avvocati discordano fra loro su quale sia la migliore strategia processuale. C'è l'avvocato "del silenzio" che non vuole scoprire le carte e sceglie di far parlare il proprio cliente tramite dichiarazioni "spontanee" in aula proprio per evitare di farlo incartare rispondendo a domande del PM e c'è l'avvocato che preferisce organizzare una strategia su come sottoporsi al meglio ad un interrogatorio prevedendo le possibili domande del PM.

La strategia migliore varia a seconda di vari fattori, dalla personalità del cliente al capo d'accusa contestato ed ogni cliente la valuta al meglio col proprio avvocato. La norma d'oro è comunque "nel dubbio stare zitti". Un interrogatorio è un'arma a doppio taglio, può convincere il Giudice che procede a darti la libertà o ad attenuare la misura cautelare ma può anche dare modo al PM di usare contro l'imputato o altre persone le sue risposte. Bisogna tenere conto anche che il lavoro del PM è proprio quello di cercare di ottenere la condanna più alta per l'imputato e quindi un interrogatorio è pieno di trappole, domande trabocchetto ecc organizzate preventivamente da un professionista come il PM. Dall'altra parte non c'è, come al processo, un altro professionista, l'avvocato, ma un "profano" come il cliente. Ma, ripeto, tutto dipende dalla strategia concordata dal cliente con l'avvocato.

3. LA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE



La custodia cautelare in carcere viene richiesta dal PM (Pubblico Ministero) che procede e deve venire approvata dal GIP (Giudice per le Indagini Preliminari). L'Italia è un paese garantista nel quale vige la presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio quindi una persona può essere privata della propria libertà prima della sentenza definitiva della Cassazione (terzo grado di giudizio) solamente se sussistono gravi indizi di colpevolezza e reali esigenze cautelari a tutela della collettività, ovvero se esiste il pericolo di inquinamento probatorio, il pericolo di fuga ed il pericolo di reiterazione del reato. Ci sono diverse misure personali coercitive, detentive (custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari o in una casa di cura per i tossicodipendenti) o non detentive (ad esempio l'obbligo di firma, l'obbligo di dimora ecc). Il GIP firma un'ordinanza di custodia cautelare in carcere solo quando valuta che ogni altra misura personale coercitiva (limitativa della libertà personale), interdittiva(divieto provvisorio di esercitare un certo tipo di professione) o detentiva(arresti domiciliari o ricovero in una casa di cura per tossicodipendenti) risulta inadeguata alle esigenze cautelari a tutela della collettività.

In teoria quindi il carcere preventivo (chiamato “custodia cautelare” in giuridico) se lo fanno soltanto le persone considerate dal GIP che firma il mandato di cattura preventivo così pericolose da dover esser messe dentro addirittura prima del processo.

Per un incensurato è molto difficile, di fatto, finire in carcere preventivo, a meno che non sia fortemente indiziato di un reato considerato veramente grave, ma talvolta capita; i giudici sono persone e non è detto che ci azzeccino sempre con le loro valutazioni. L'indagato oggetto di mandato di cattura preventivo ha tempo 10 giorni per ricorrere al tribunale del riesame per contestare la misura cautelare a suo carico, preferibilmente tramite il proprio avvocato difensore, chiedendone la revoca o, in subordine, la sostituzione con una misura meno grave.

4. CUSTODIA CAUTELARE: CONDIZIONI E SCADENZE



La custodia cautelare (in carcere o agli arresti domiciliari) può essere chiesta soltanto in particolari condizioni (es la flagranza di reato) o per reati la cui pena massima prevista sia superiore a 5 anni. Come detto nella parte 1, il GIP che firma il mandato di cattura deve motivare perché sussistano esigenze cautelari a tutela della collettività e, di norma, deve ricorrere al carcere solo quando lo ritiene "l'unica maniera per assicurare la collettività" spiegando come mai altre misure come ad esempio gli arresti domiciliari o anche, che so, il ritiro del passaporto, non siano adatte.

Dato che l'Italia è un paese garantista, nonostante non esista il concetto di "cauzione" (come ad esempio negli USA), la custodia cautelare prima di una sentenza definitiva non può durare ad oltranza, ci sono dei termini che cerco di riassumere in breve, termini commisurati alla gravità del reato contestato ed allo stato del procedimento penale.

Se scadono i termini, l'indagato deve essere scarcerato e il giudice può al massimo valutare se mettergli una misura cautelare non detentiva (es obbligo di firma)

Partiamo dall'arresto fino alla sentenza di primo grado.

Per reati la cui pena massima prevista è uguale o inferiore a 6 anni:

- 3 mesi dall'arresto alla fissazione dell'udienza preliminare.
- 6 mesi dalla fissazione dell'udienza preliminare alla sentenza di primo grado.

Per pene la cui pena massima prevista è da 6 a 20 anni:

- 6 mesi dall'arresto alla fissazione dell'udienza preliminare.
- 1 anno dalla fissazione dell'udienza preliminare alla sentenza di primo grado.

Per pene la cui pena massima prevista è superiore a 20 anni:

- 1 anno dall'arresto alla fissazione dell'udienza preliminare.
- 1 anno e 6 mesi dalla fissazione dell'udienza preliminare alla sentenza di primo grado.

Dalla sentenza di condanna in primo grado alla sentenza di condanna in secondo grado

Per condanne inferiori o uguali a 3 anni. → 9 mesi.

Per condanne comprese fra 3 anni e 10 anni. → 1 anno.

Per condanne superiori a 10 anni. → 1 anno e 6 mesi.

Dalla sentenza di condanna in secondo grado alla sentenza di condanna definitiva

Idem come sopra, uguale a quelle fra il primo ed il secondo grado.

I termini possono essere sospesi (nel senso che per tot giorni la custodia non perde efficacia e si “blocca” il conteggio) in varie situazioni. Ad esempio se il giudice si prende 60 giorni per le motivazioni, solitamente si sospende il conteggio per 60 giorni. Tuttavia esistono termini massimi complessivi (ovvero dall’arresto alla sentenza definitiva) che non possono essere superati in nessun caso, sospensione dei termini o meno. Essi sono i seguenti.

Dall’arresto alla sentenza di condanna definitiva della Cassazione (termini complessivi).

Per reati la cui pena massima è uguale o inferiore a 6 anni. → 2 anni.


Per reati la cui pena massima è compresa fra 6 e 20 anni. → 4 anni.

Per reati la cui pena massima prevista è superiore a 20 anni. → 6 anni.

Se il termine scade non vuol dire che per l’imputato “è finita bene”, vuol dire che non è detenuto preventivamente ma che dovrà comunque affrontare il processo.

Esempio semplice. Un imputato è accusato di “spaccio lieve” e viene messo in carcere. Visto che il GIP non ritiene questo reato così grave e che magari l’imputato è incensurato, dopo 1 mese di carcere va ai domiciliari. Passano 2 mesi, in Procura hanno altre priorità e non curano questo fascicolo. L’imputato viene scarcerato per decorrenza dei termini. Si fa a piede libero il processo, mettiamo, per farla semplice, che patteggia un anno e 3 mesi senza la sospensione della pena. La sentenza diventa esecutiva. Lui ha già scontato 3 mesi preventivamente, gli resta da scontare 1 anno e si sconterà 1 anno.

5. SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA



La sospensione della pena è un istituto giuridico grazie al quale può succedere che ad una persona incensurata condannata ad una pena inferiore a due anni la condanna venga “sospesa”. Questo vuol dire che non sconta la condanna se “fa il bravo” per 5 anni.


Esempio pratico, un furto di lieve entità ad opera di un incensurato. Il giudice, data l'incensuratezza, decide di dare una “seconda chance” al ladro e lo condanna, che so, a 4 mesi con sospensione condizionale della pena. Una volta che la pena diventa esecutiva (dopo la Cassazione o anche subito se non si fanno ricorsi) la pena viene “sospesa per 5 anni”. Se dopo 5 anni la persona non viene condannata per altri reati la pena viene estinta ed il casellario giudiziario resta pulito. Se invece la persona viene condannata un'altra volta si ha la “revoca della sospensione della pena” ovvero la persona sconta la nuova condanna sommata alla vecchia. Di fatto la sospensione condizionale della pena è un ammonimento: ti lascio libero e non sconti niente, il primo giro è gratis, ma se sgarri la sospensione è revocata e sconti tutto.

La sospensione della pena non è automatica, ma è il giudice che decide se darla o meno. Teoricamente un incensurato può anche esser condannato, che so, ad 8 mesi senza sospensione condizionale. L'incensuratezza non vuol dire che è sicuro che hai la sospensione, altrimenti, banalmente, molti andrebbero a rubare dicendo "tanto se mi beccano mi danno la condizionale". La sospensione la dà il giudice se prevede che non commetterai altri reati. La sospensione della pena può essere concessa due volte a patto che la somma delle due pene sospese non superi i 2 anni.

La pena sospesa può essere subordinata a qualcos'altro, come ad esempio alla riparazione del danno arrecato. Esempio "pena sospesa a patto che paghi 2000 euro alla persona offesa". Se paghi la pena è sospesa, se non paghi te la sconti e sei condannato lo stesso a pagare il danno (quindi tanto vale che paghi). Oppure può essere subordinata allo svolgimento di tot ore di lavori socialmente utili. Se accetti di svolgerli la pena è sospesa, se non accetti di svolgerli sconti la pena e sei costretto a svolgerli (quindi tanto vale che accetti di svolgerli). In caso di persone di età compresa fra 18 e 21 anni o di persone con età maggiore di 70 la pena può essere sospesa per condanne fino a 2 anni e mezzo. In caso di persone minorenni, la pena può essere sospesa in caso di condanne fino a 3 anni.

Nota bene. "Nel caso di condanne fino a tot" può essere interpretato. In certi casi, anche in caso di condanne superiori a tot anni di poco, si può tentar di far convertire i mesi in più rispetto alla pena sospesa in pena pecuniaria e sospendere il resto (decide sempre il giudice comunque). Es. Incensurato 40enne con 2 anni e 2 mesi di pena. L'avvocato chiede di convertire i 2 mesi residui in pena pecuniaria e sospendere la pena di 2 anni. Se il giudice accetta, si fa così.

6. IL RITO ABBREVIATO



Il rito abbreviato è un procedimento speciale che permette di essere giudicati allo stato degli atti. Al momento della sua entrata in vigore, era necessario che fosse d'accordo anche il PM e, di fatto, si trattava di "accordo fra le parti per decidere le regole del gioco". Con le modifiche all'ordinamento, ultima delle quali dovuta ad un tale Carotti, il rito abbreviato, ormai dal 1998, non necessita più del consenso del PM. Il rito abbreviato non è una richiesta ma una scelta dell'imputato che il PM non può contestare e che il giudice è costretto ad accettare se si tratta di rito abbreviato secco. Il rito abbreviato secco conviene in due casi.

1. Se ci sono prove schiaccianti contro di te e quindi dici "limitiamo i danni e prendiamoci lo sconto di un terzo automatico".
2. Se, al contrario, allo stato degli atti e dopo aver svolto opportune analisi difensive, si ritiene che ciò che ha in mano il PM non sia sufficiente per condannarti in quanto "fa acqua da tutte le parti".

Il rito abbreviato è usato moltissimo ultimamente sia per il suo carattere premiale (un terzo di pena in meno) sia perchè meno dispendioso, sia perchè un buon avvocato sa sempre come usarlo. Conviene usare l'ordinario ormai solamente se si vuole andare in prescrizione o se il quadro indiziario non è nè "schiacciante" nè "fallace".

L'unico rito abbreviato a cui il giudice deve dare il consenso è il rito abbreviato "condizionato" che presuppone un'integrazione probatoria da parte della difesa senza che l'accusa possa integrare il proprio fascicolo. Tuttavia se si chiede il rito abbreviato secco, non condizionato, il giudice è costretto ad accettare questa scelta che è un legittimo diritto difensivo dell'imputato.

La gente giuridicamente ignorante confonde patteggiamento con abbreviato quando sono 2 cose diversissime, il patteggiamento è mettersi d'accordo col PM per scegliere insieme una condanna e se il giudice è d'accordo si evita il processo, mentre l'abbreviato è semplicemente una tipologia di processo, ti puoi difendere chiedendo l'assoluzione e lo sconto di un terzo deriva dal fatto che questo procedimento, essendo allo stato degli atti, costa meno allo stato che così ti "premia" con questo sconto in caso di condanna. Ma abbreviato non vuol dire ammissione di colpevolezza. L'assoluzione è possibile nel rito abbreviato, così come nel rito ordinario.

7. LA PRESCRIZIONE



La prescrizione nel processo penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo.

La prescrizione è motivata dal diritto dell'imputato ad un giusto processo in tempi ragionevoli (superati i quali il reato si estingue), dal fattore tempo che rende oggettivamente più difficile (ad esempio per l'inquinamento delle prove, la scomparsa o minore memoria e attendibilità dei testimoni) sia l'efficacia dell'azione penale che l'esercizio del diritto di difesa, quanto più le indagini e il processo avvengono anni dopo il fatto oggetto di reato.

La prescrizione non vale per quei reati per i quali è prevista la pena massima dell'ergastolo (ad esempio omicidio volontario e strage).

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo tra i due seguenti valori:

- massimo della pena edittale stabilita dalla legge
- sei anni, per i delitti, o quattro anni, per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Ad esempio, per il furto la pena massima è 3 anni. Quindi la prescrizione è 6 anni. Se uno è sospettato di aver commesso un furto nel 2008 e non è arrivata nel 2014 la sentenza definitiva (ovvero la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione) il reato è prescritto, cioè chi è sospettato di aver fatto questo furto, che l'abbia fatto o no, non può essere perseguito. Per il reato di rapina invece la prescrizione arriva dopo il massimo edittale della pena (20 anni). Per il reato di omicidio (da 21 a 24 anni di pena base, ma con molte aggravanti possibili che possono portar la pena all'ergastolo), non vi è prescrizione (perché il massimo previsto è l'ergastolo).

I termini di prescrizione si possono interrompere in certi casi, ma il tempo massimo di prescrizione non può mai essere aumentato di più di un quarto rispetto a quello standard. (se la prescrizione standard è a 6 anni, al massimo può diventare 7 anni e mezzo). Un imputato può comunque rinunciare alla prescrizione per ottenere l'assoluzione, ma dire "imputato prescritto" non vuol dire "colpevole che l'ha fatta franca", vuol dire "imputato che non sono riusciti a processare in tempi ragionevoli a causa della loro scarsa efficienza o della loro scarsa attenzione e che quindi ha il diritto di non essere perseguito, che sia colpevole o innocente"; la prescrizione è un diritto dell'imputato.

Certi magistrati chiedono una modifica della legge sulla prescrizione e vorrebbero allungare i tempi di prescrizione. Dicono che alcuni reati finanziari dannosi per lo Stato trattati di solito a piede libero vanno troppo presto in prescrizione e per questo bisognerebbe allungare i tempi, dicono che se no "troppa gente la fa franca". Tuttavia altri giuristi affermano che la legge sulla prescrizione va bene così com'è e che è colpa della lentezza della macchina giudiziaria italiana se alcuni la fanno franca grazie alla prescrizione e che non è giusto limitare un diritto fondamentale del cittadino (durata ragionevole del processo) per coprire problemi dovuti all'eccessiva macchinosità del sistema penale italiano.

8. INDULTO



L'indulto è un provvedimento straordinario di clemenza previsto dall'ordinamento italiano che causa l'estinzione della pena ma non l'estinzione del reato. La pena detentiva o parte di essa viene condonata, ma restano le sanzioni accessorie (ad esempio le multe o l'interdizione dai pubblici uffici per tot anni), e resta il precedente penale.

La Costituzione richiede una maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, per l'approvazione della legge di concessione dell'indulto. La legge di concessione dell'indulto non può essere oggetto di referendum abrogativo. A seconda di come viene proposto ed approvato, l'indulto può escludere o includere alcune fattispecie di reati. Di solito vengono esclusi reati legati all'associazione mafiosa, al terrorismo, all'eversione, alla violenza sessuale e ad alcuni tipo di associazione a delinquere.

Soltanto un condannato in via definitiva ha il diritto all'applicazione dell'indulto in quanto l'indulto condona tot anni della pena già esecutiva e fa sì che tot anni non debbano essere scontati.

L'indulto viene proposto quando si ritiene che vi sia un'emergenza carceraria tale da rendere necessario una sorta di condono.

Esempio pratico: l'indulto del 2006. Il 29 luglio 2006 il Parlamento ha approvato con un'ampia maggioranza trasversale un provvedimento di indulto per i reati commessi fino al 2 maggio dello stesso anno. In particolare è stato concesso un indulto non superiore ai tre anni per le pene detentive e fino a 10.000 euro per le pene pecuniarie. Sono peraltro esclusi dal beneficio i reati in materia di terrorismo (compresa l'associazione eversiva), strage, banda armata, schiavitù, prostituzione minorile, pedo-pornografia, tratta di persone, violenza sessuale, sequestro di persona, riciclaggio, produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, usura e quelli concernenti la mafia. La legge stabilì anche che l'indulto non si applica alle pene accessorie, come l'interdizione dai pubblici uffici.

In pratica chi aveva commesso un reato di quelli non esclusi dalla legge del 2006 prima del 2 maggio 2006 aveva diritto ad un condono fino a 3 anni. Se uno aveva subito una condanna di 8 anni, doveva scontarne solo 5 perchè 3 erano condonati. Oppure, uno che aveva un processo a piede libero per un reato commesso prima del 2 maggio 2006, in caso di condanna inferiore a 3 anni non si è fatto neanche un giorno di espiazione della pena.

L'indulto in ogni caso non cancella nè il processo nè il reato, semplicemente condona parte della pena. Resta il precedente penale. Nel 2006 inoltre l'indulto aveva una particolarità: se chi ne usufruiva riceveva una condanna penale per un reato commesso dopo il 29 luglio 2006 (data dell'entrata in vigore della legge) e prima del 29 luglio 2011 (5 anni) l'indulto veniva revocato e il condannato doveva scontare la nuova pena più la pena precedentemente condonata. Questa particolarità, condivisibile o meno, ha una sua logica, simile a quella che sta alla base della sospensione condizionale della pena: sto giro ti condoniamo, ma se sgarri entro 5 anni paghi per dopo e paghi anche ciò che ti abbiamo condonato, tutto ciò per disincentivare i condonati a commettere nuovi reati. In pratica però questa particolarità si è rivelata un boomerang perchè alcuni attuali detenuti hanno subito la revoca dell'indulto.

Come detto, l'indulto non blocca i processi ma semplicemente condona la pena. Serve a svuotare le carceri e togliere carichi di lavoro ai magistrati di sorveglianza. Tuttavia non toglie il lavoro ai giudici di primo, secondo e terzo grado che si trovano comunque a dover star dietro a processi nei quali l'eventuale condanna commutata non verrà scontata (se si tratta di reati minori).

Alcuni giuristi ritengono quindi che dopo ogni provvedimento di indulto bisogna fare un provvedimento di amnistia che cancelli i processi per reati minori in modo da non far lavorare inutilmente i giudici di primo, secondo e terzo grado su reati minori, togliendo loro tempo per star dietro a reati più gravi o a processi a rischio prescrizione.

9. AMNISTIA



L'amnistia (dal greco, *amnestía*, "dimenticanza") è una causa di estinzione del reato e consiste nella rinuncia, da parte dello Stato, a perseguire determinati reati. Si tratta di un provvedimento generale di clemenza, ispirato, almeno originariamente, a ragioni di opportunità politica e pacificazione sociale.

Mentre l'amnistia estingue il reato, che quindi è come non fosse stato commesso, l'indulto estingue solo la pena.

L'amnistia estingue il reato e, se vi è stata condanna fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie. Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa. L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca la data diversa. Come per l'indulto, l'amnistia viene votata a maggioranza dei due terzi nelle Camere della repubblica italiana. In pratica, se un reato è coperto da amnistia, esso sparisce, come se nulla fosse successo, giuridicamente parlando. L'amnistia può estinguere un procedimento penale in corso (amnistia propria) o può intervenire solo dopo che sia pronunciata una sentenza definitiva di condanna (amnistia impropria). L'imputato può, su espressa richiesta, rinunciare all'amnistia per vedere riconosciuta la propria innocenza. Esiste anche l'amnistia condizionata, ovvero l'amnistia che si applica solamente a certe condizioni determinate a seconda della legge.

L'amnistia impropria è applicata solo dal giudice di esecuzione penale (dato che agisce dopo la sentenza definitiva) mentre l'amnistia propria è applicata dal giudice che procede, il quale, in modo meccanico, dice "reato estinto per intervenuta amnistia". L'amnistia può essere del tipo "la applico solo ai reati del tipo x" o "la applico a tutti i reati per i quali la condanna massima prevista è minore di tot anni". In pratica l'amnistia può essere anche un misto di questi due tipi. Ad esempio si può dire "amnistia per tutti i reati esclusi i reati x y z ecc a patto che la pena commutata sia inferiore a tot anni". In Italia l'ultima amnistia è stata concessa nel 1990, per tutti i reati con pena reclusiva fino a 4 anni esclusi i reati finanziari.

10. LE PENE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE IN CARCERE



A fine processo, dopo il terzo grado di giudizio, la Cassazione, in caso di condanna definitiva l'imputato deve scontare. Vi sono diversi modi di scontare diversi dal carcere per quasi tutti i tipi di reati a patto che si verificano alcune condizioni.

Una discriminante sul concedere o meno al condannato in via definitiva una pena alternativa al carcere è l'entità della pena residua. In seguito le regole generali per la concessione o meno delle pene alternative.

Una particolarità dell'ordinamento italiano è la grande importanza che ha la Discrezionalità del giudice competente, che è il magistrato di sorveglianza.

Il magistrato di Sorveglianza non decide la colpevolezza o meno dell'imputato (vi sono i giudici di primo, secondo e terzo grado per questo) ma, come dice il nome "sorveglia" sull'espiazione della pena. A seconda delle sue valutazioni, sentite le parti, decide se concedere una pena alternativa alla reclusione in carcere o meno e, nel caso, quale pena concedere. Ora descrivo brevemente le pene alternative italiane, prendendo come la Carta dei Diritti e dei Doveri dei Detenuti, risalente a Dicembre 2012, ad opera dell'ex ministro Cancellieri. Ecco le pene alternative.

Affidamento in Prova al Servizio Sociale. Chi lo può ottenere? Le persone condannate ad una condanna minore di 3 anni o il cui residuo di pena è minore di 3 anni. Residuo di pena si intende uno che magari è stato condannato a 4 anni ma ne ha già scontato 1 e mezzo preventivamente. Egli può chiedere l’Affidamento perchè la sua pena residua è di 2 anni e mezzo, meno di 3 anni. L’istanza viene effettuata al tribunale di sorveglianza. Vi sono avvocati che sono specializzati in “sorveglianza” ovvero nel chiedere ed ottenere pene alternative dopo la condanna. Se al termine del periodo di affidamento il condannato ha rispettato le regole date dal tribunale di sorveglianza, il reato viene dichiarato estinto e cessa ogni altro effetto penale della condanna.

Ma cosa significa “affidamento in prova”? Niente di che, rispettare alcune prescrizioni più o meno blande; rientrare entro l’ora tot a casa ogni giorno, magari fare qualche ora di volontariato a settimana presso un’associazione a propria scelta, con l’accordo del tribunale di sorveglianza e dell’UEPE (ufficio esecuzioni penali esterne) ed andare in giorni prestabiliti presso l’UEPE ad aggiornarli (es se si lavora, se si sta cercando lavoro ecc). Una sorta di “prova di libertà” che, se superata, estingue non solo la pena ma anche ogni altro effetto della condanna. Non è che lo danno sempre, questo bisogna dirlo. E’ sempre a discrezione del magistrato di sorveglianza.

Detenzione Domiciliare. Viene data, a discrezione del magistrato di sorveglianza, se la pena residua da scontare è inferiore ai 2 anni. Per persone molto giovani o molto anziane o tossicodipendenti può essere concessa anche in caso di pene residue superiori a 2 anni. Differisce dagli arresti domiciliari in quanto gli arresti sono 1 misura “cautelare” prima della sentenza definitiva, mentre la detenzione domiciliare è una misura di “espiazione” della pena. Gli ultimi decreti carceri e le ultime direttive stanno portando ad un aumento della frequenza della concessione della detenzione domiciliare.

Semilibertà. Permette al condannato di passare una parte della giornata fuori dal carcere per lavorare o per fare altre attività. Viene concessa, a discrezione del magistrato di sorveglianza, a chi ha già scontato metà della pena.

11. LA CONTINUAZIONE DEL REATO



Si affronta ora il concetto di Reato Continuato e di Continuazione del Reato.

Il reato continuato si configura quando un soggetto “viola una o più disposizioni di legge, con azioni diverse, per realizzare un medesimo disegno criminoso.

Un esempio pratico. Viene trovata a casa di un individuo una quantità di droga superiore a quella consentita per uso personale ed una pistola detenuta illegalmente. I reati sono 2: detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo d’arma da fuoco.

La persona sarà condannata non per 2 reati diversi ma per il reato più grave (in questo caso detenzione ai fini di spaccio) aumentato fino ad un terzo per la continuazione del reato.

Oppure, il classico “omicidio colposo ed omissione di soccorso”, due reati che diventano un solo “reato continuato”.

O ancora, “aggressione e lesioni”, due reati che diventano un solo “reato continuato”.

O, esempio classico nei capi di accusa associativi, “associazione a delinquere finalizzata alla truffa, e truffa aggravata”, due reati in uno (il reato associativo ed il reato fine, se regge l’accusa di associazione).

Gli elementi costitutivi del reato continuato sono tre:

- 1) Una pluralità di azioni o omissioni;
- 2) Più violazioni di legge;
- 3) Il medesimo disegno criminoso.

Le violazioni di legge plurime possono riguardare anche reati puniti da diversi articoli del codice penale, e questa è una peculiarità dell'Ordinamento Penale italiano.

Per quanto riguarda invece il "Medesimo disegno criminoso" qui il tutto è controverso in quanto verte tutto intorno al concetto di "programma unitario" ovvero che il reo avesse un piano deliberato dall'inizio con un solo fine nella commissione delle sue azioni delittuose, ed al concetto di "unico scopo del reo" ovvero che egli avesse un unico scopo nel realizzare i suoi delitti.

Ovviamente l'avvocato difensore spingerà per far riconoscere il "reato continuato" mentre l'accusa cercherà di non farlo riconoscere al fine di condannare a pene più alte il reo.

Come detto, la pena per i "reati continuati" si calcola in questo modo.

Si prende il capo d'accusa più grave come pena irrogata e si usa quella pena come "pena base" a cui applicare eventuali attenuanti ed aggravanti. Una di queste aggravanti, previste per il reato continuato, è, appunto, la "continuazione", che prevede un aumento fino ad un massimo di un terzo della pena. Talvolta in reati continuati non particolarmente efferati commessi da incensurati la "continuazione" e le "attenuanti generiche" di fatto si bilanciano o quasi.

Una logica analoga sta dietro il concetto di "cumulo giuridico di pene" o "continuato fra diverse sentenze definitive", materia in cui i buoni avvocati post-cassazionisti e cassazionisti sono esperti.

12. CONCORSO NEL REATO O ASSOCIAZIONE A DELINQUERE?



L'istituto del concorso di persone nel reato si riferisce alle ipotesi in cui la commissione di un reato sia commesso da più persone. Devono esserci queste caratteristiche: più persone che commettono il reato (anche solo 2), realizzazione di un illecito e partecipazione di queste persone alla determinazione dell'evento illecito.

Il Codice Penale italiano stabilisce, che qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto della sussistenza dell'accordo. L'accordo può al massimo comportare l'applicazione di misure di sicurezza.

Per tutti i concorrenti verrà applicata la pena prevista per il reato commesso e ciò a prescindere dal singolo apporto contributivo di ciascuno nella determinazione dell'illecito. Il giudice valuterà poi le circostanze attenuanti e aggravanti a seconda di chi è considerato "promotore ed organizzatore di reato" o, al contrario, di chi è considerato "concorrente minore".

Il reato di "associazione a delinquere" è invece molto più complesso e le pene dipendono dal "reato fine". In ogni caso, a parità di reato, è punita molto di più l'associazione che il concorso.

L'associazione a delinquere si caratterizza, in primo luogo, per essere frutto di un accordo a carattere generale e continuativo volto ad eseguire un programma criminoso: la stabilità del vincolo e l'indeterminatezza del programma criminoso costituiscono infatti i tratti differenziali del reato associativo rispetto all'istituto del concorso di persone, contrassegnato invece dalla occasionalità del vincolo e dalla specificità del reato che costituisce oggetto di accordo. Inoltre per dimostrare le accuse di "associazione a delinquere" i magistrati devono anche spiegare con precisione i ruoli che avrebbero avuto i presunti "associati" all'interno della suddetta "associazione".

Tutto ciò è, se vogliamo, difficile se non in certi casi impossibile da dimostrare "oltre ogni ragionevole dubbio". Su questo elemento Magistrati Accusatori ed Avvocati Difensori nominati di Fiducia dagli imputati cercano di convincere il Magistrato Decisore (è un dipendente statale, come il Magistrato Accusatore nonché suo collega ma, come dice il Codice Penale Italiano, è terzo ed imparziale per assioma) della bontà della tesi di "associazione a delinquere" o di "semplice concorso di più persone nel reato" (qualora il reato in sé sia evidente ovviamente); distinzione a prima vista "accademica" o "secondaria" ma che, all'atto pratico, fa muovere un buon numero di anni di reclusione in più o in meno e/o (già in sede di riesame) fa attenuare o addirittura saltare eventuali misure cautelari (per alcune tipologie di reato la misura cautelare è prevista solo in caso di "associazione a delinquere" e non in caso di semplici "gravi indizi di colpevolezza per il reato x". Spesso la determinazione, a parità di condizioni, di una condanna per "associazione" o per "concorso", è poco chiara in quanto i Magistrati Decisori sono degli esseri umani e quindi non sono infallibili né ragionano tutti con lo stampino, ed in quanto vi sono avvocati bravi ed avvocati meno bravi. Tuttavia la distinzione teorica fra il "concorso di più persone nel reato", che determina un aumento della pena edittale nei termini della pena base prevista o, al massimo, un aggravante, ed il reato associativo, che determina pene molto più elevate in quanto reato a sé stante (con differenze a seconda delle finalità della presunta associazione a delinquere), è quella scritta qui sopra.

13. LE MISURE DI SICUREZZA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO



Le misure di sicurezza sono un'innovazione del codice Rocco (epoca fascista) e rappresentano la forma con la quale il codice penale ha concretizzato la teoria del doppio binario secondo cui mentre la pena doveva assolvere alla funzione di retribuire il reo per il reato commesso e di reintegrare l'ordinamento giuridico, la misura di sicurezza aveva la funzione di prevenire il pericolo di un'ulteriore condotta criminale da parte dell'autore di un fatto di reato o di un quasi reato attraverso la sua emenda o risocializzazione.

Questa concezione, in linea teorica, oggi è superata in quanto l'art. 27 del codice penale afferma che la pena deve tendere sia alla punizione del condannato che alla sua rieducazione/reinserimento. Alcuni dicono che l'articolo 27 dovrebbe far sì che siano anche SUPERATE le misure di sicurezza, nate nell'epoca fascista in cui vigeva la teoria del "doppio binario"; di fatto, nonostante l'art. 27, queste misure esistono ancora, nonostante su di esse siano stati sollevati parecchi dubbi di costituzionalità.

Le misure di sicurezza personali possono essere detentive e non detentive. Le non detentive sono:

- 1) la libertà vigilata
- 2) il divieto di soggiorno
- 3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche
- 4) l'espulsione dello straniero dalla Stato.

Si sostiene, poi, che le misure di prevenzione contrasterebbero con il principio costituzionale della presunzione d'innocenza, nonché con quello, desumibile dall'art. 27 Cost, della personalità della responsabilità penale.

In ogni caso, la Corte Costituzionale, più volte investita della questione relativa alla legittimità costituzionale delle misure di prevenzione, ha sempre avuto modo di precisare come siano ammesse le restrizioni alla libertà che non siano espressamente escluse dalla carta Costituzionale. Alcuni pensano che questo sia il classico modo italiano di aggirare la costituzione in modo discrezionale per interessi extragiuridici (lasciare più leve di potere in mano alle autorità giudiziarie vincolandoli meno alle leggi scritte e lasciando di fatto carta bianca).

Perché ora, vedendo a chi si applicano in teoria queste misure, si nota che il tutto è scritto in modo ambiguo, forse proprio per lasciar carta bianca a chi ha il potere per farlo agire secondo criteri anche "non strettamente giuridici". Queste misure si applicano a

- 1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Sono misure di prevenzione personali:

a) il foglio di via obbligatorio

b) la sorveglianza speciale

c) l'obbligo di soggiorno o il divieto di soggiorno da adottarsi unitamente alla sorveglianza speciale.

Alcune persone ritengono che questi 3 criteri siano troppo generici ed arbitrari. Si ritiene che uno sia "dedito a traffici delittuosi"? Le autorità preposte possono chiedere l'autorizzazione ad intercettazioni telefoniche ed ambientali riguardanti questa persona "dedita a traffici delittuosi". Se trovano qualcosa di imputabile (che so, scoprono che spaccia), possono denunciarlo a piede libero od ottenere un mandato di cattura o denunciarlo ed applicargli una misura coercitiva, processarlo ed eventualmente condannarlo, con tutte le garanzie previste da un processo penale. Che necessità vi è di una "misura di prevenzione" così, sulla base di sospetti, quando comunque vi sono gli strumenti per imputare un sospettato? Così dicono alcune persone, altre persone invece ritengono che si debba sacrificare parte della libertà per assicurare la sicurezza sociale, e sacrificare la libertà significa mettere restrizioni arbitrarie a semplici sospettati.

In ogni caso queste misure a, b e c sono, rispettivamente,

a) l'obbligo di andare via da una città non di propria residenza e non farci ritorno (si sospetta che uno abbia traffici delittuosi in quell'altra città)

b) una serie di misure limitative della libertà personale (tornar a casa entro 1 certa ora o divieto di frequentare pregiudicati)

c) vietato vivere in certe città o vietato vivere in città diverse da quella assegnata dall'autorità che decide.

Il tutto, attenzione, anche senza che vi siano condanne o processi, ma solo sulla base di sospetti o, peggio ancora, dopo che la pena è stata scontata. Si direbbe, un supplemento di pena in un certo senso.

La pericolosità sociale

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

Qualcuno evidentemente crede di avere il potere di “prevenire l'eventuale reato” mettendo, preventivamente, una misura di sicurezza limitativa della libertà personale sulla base di congetture che al massimo stanno dietro ad “intenzioni presunte”. Mentalità tipica della Legge dei sospetti di Robespierre o del processo alle intenzioni.

Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.

Possono essere ordinate con provvedimento successivo:

- 1) nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;
- 2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza.

Molto interessante è questo punto 2.

Uno viene prosciolto, ovvero non viene nemmeno fatto il processo (prosciolto non vuol dire assolto, assolto è se ti processano e ti assolvono, prosciolto è se dopo l'udienza preliminare neanche procedono a tuo carico) ma nonostante tutto il prosciolto rischia una misura di sicurezza perchè “ha la qualità di persona che si presume essere socialmente pericolosa”. In Italia, in teoria, vige il principio che “nel dubbio la decisione è favorevole al sospettato” perchè, in teoria, l'Italia è un paese garantista. Il punto 2 sembra andare contro la teoria.

Passiamo ora alle misure di sicurezza DETENTIVE, veri e propri SUPPLEMENTI DI PENA, ancora peggiori di quelle non detentive. Per quanto sia fastidioso dover rientrare a casa alle 21 e non uscire dal comune di residenza sulla base di sospetti di reati futuri ed immaginari, è ancora peggio dover esser detenuti sulla base di questi sospetti.

Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.

Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.

In ciascuno degli stabilimenti e' adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.

Il lavoro e' remunerato. Dalla remunerazione e' prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento.

Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari, si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di ospedalità'

In pratica siamo alle workhouse inglesi, con la differenza che le workhouse in Inghilterra c'erano nel XVII secolo.

In ogni caso, è un problema intrinseco alla legislazione italiana secondo molti giuristi. Questa la loro argomentazione. Con il superamento del Codice Rocco di epoca fascista (non si entra nel merito politicamente, ma si parla solo di superamento a causa del decorso del tempo e dell'evoluzione della concezione giuridica) in teoria le misure di sicurezza dovrebbero essere abolite perchè è compito dello stato reinserire il condannato già durante l'espiazione della pena. Le misure di sicurezza, nate durante il Codice Rocco per spingere il condannato che aveva espiaato la pena a non "ricadere negli errori precedenti", ora, di fatto, diventano un grosso ostacolo per il reinserimento anche solo lavorativo del condannato o del semplice sospettato. Divieto di stare fuori casa dopo le 21, ad esempio, esclude la possibilità di trovarsi un lavoro su turni serali o notturni, limitando la possibilità di reinserimento lavorativo. Obbligo di non uscire dal proprio comune di residenza, ad esempio, esclude la possibilità di trasferirsi in un altro comune in seguito ad offerte di lavoro. Per la cronaca, l'Italia ha uno dei tassi di recidiva più alti dell'intera Unione Europea.

Forse qualcosa nel sistema di espiazione delle pene ed effettivo reinserimento non funziona tanto bene ma, ripeto, queste son considerazioni di vari giuristi che io condivido ma che non rientrano nelle finalità dell'articolo. Le finalità dell'articolo sono quelle di spiegare cosa sono le misure di sicurezza, da che logiche sono nate, a cosa servono in teoria e le critiche ad esse.

Alcuni magistrati difendono strenuamente l'esistenza delle misure di sicurezza in quanto "abolirle sarebbe un favore alle organizzazioni criminali".

Tuttavia forse la frase "fare questo sarebbe un favore alle organizzazioni criminali" spesso pare essere semplicemente una scusa per mantenere intatto il proprio potere decisionale e bloccare qualunque iniziativa che sia in qualche modo a favore dei diritti del cittadino.

14. IL PATTEGGIAMENTO



Il patteggiamento in Italia è una richiesta che si può fare al fine di evitare 3 gradi di giudizio, costosi per entrambe le parti in gioco (lo Stato e l'imputato) quando i fatti sono molto chiari e si deve solo decidere quanto elevata sarà la pena da irrogare. Una volta si potevano patteggiare pene fino ai 2 anni di reclusione, ora, col cosiddetto "Patteggiamento Allargato", si possono patteggiare pene fino ai 5 anni di reclusione.

Il patteggiamento avviene solo sull'entità della pena e, al massimo, sulla pena pecuniaria. Non avviene nè sulla modalità di espiazione (carcere, domiciliari, lavori socialmente utili ecc) nè sulle eventuali pene accessorie. Può essere, nella richiesta, subordinato ad altri istituti giuridici, come ad esempio la sospensione condizionale della pena.

Il patteggiamento è, in pratica, un accordo fra il Pubblico Ministero, che esercita l'accusa, e l'avvocato difensore, che esercita la difesa. Da codice di procedura penale, la richiesta di patteggiamento proviene da una delle due parti in gioco, e l'altra parte accetta o rifiuta, motivando il rifiuto in tal caso. Ovviamente in caso di accordo è sempre il giudice terzo ed imparziale a dare l'assenso.

La pena patteggiata deve essere comunque “conforme a legge”. E’ uso comune, in caso di imputati incensurati ed accusati di reati puniti in modo lieve, patteggiare “il minimo della pena edittale diminuito di un terzo”.

In caso di fragranza di reato, se non vi sono altri procedimenti penali in corso verso l’imputato, conviene sempre, come primo tentativo, tentare di patteggiare il minimo possibile. Si evitano 3 gradi di giudizio, dispendiosi per le tasche dell’imputato, l’avvocato si leva il pensiero dedicandosi ad altri casi più complessi, ed i magistrati (PM e giudici) pure.

Alcuni giuristi ed avvocati vorrebbero, per snellire la macchina burocratica-giudiziaria italiana, rendere possibile il patteggiamento anche per pene superiori ai 5 anni o, più in generale, incentivare maggiormente il patteggiamento, al fine di renderlo più appetibile per gli imputati. Per fare questo, si dice, ci sarebbe bisogno anche di una maggiore collaborazione da parte dei magistrati. Capita infatti che talvolta alcuni Pubblici Ministeri sono riluttanti a dare l’assenso a patteggiamenti ad imputati che non collaborino con la giustizia, o, nel caso siano disposti a dare l’assenso al patteggiamento, di fatto giocano al rialzo in quanto all’emissione della pena. Succede quindi che ai suddetti imputati, anche se colti in fragranza di reato o comunque con gravissimi indizi di colpevolezza e la certezza di essere condannati in dibattimento, convenga non chiedere il patteggiamento ma fare il rito abbreviato, con 3 gradi di giudizio, giocando al ribasso, puntando ad ottenere gli arresti domiciliari e tirarla per le lunghe con il ricorso in corte d’appello (che di solito riformula la pena al ribasso rispetto al primo grado, nel quale, di norma, vengono date pene edittali troppo alte rispetto ai fatti contestati) ed in cassazione (che di solito, in questi casi, conferma la pena). Tutto ciò per ritardare l’arrivo della sentenza definitiva e relativo ordine di carcerazione (o comunque di espiazione della pena).

Esempio pratico. Pregiudicato viene trovato in possesso di un quantitativo di droga superiore a quello considerato per “uso personale” e di una pistola con matricola abrasa. Capi d’accusa: detenzione ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma da fuoco. I fatti sono chiari, la condanna è certa, il suo avvocato direbbe “boh, qua farti assolvere è impossibile, proviamo a patteggiare giocando al ribasso, ti fai quello che ti devi fare, poi provo e a farti uscire ai domiciliari e quando va definitivo puntiamo ad 1 pena alternativa al carcere e ok, ok?” l’imputato in custodia cautelare in carcere direbbe “ok”.

L'avvocato andrebbe dal PM e proporrebbe un patteggiamento. Alcuni PM però risponderrebbero in questo modo. "Il patteggiamento te lo do però a patto che il tuo imputato deve dirmi da chi ha comprato la droga e da dove viene quella pistola così poi io indago su altra gente ecc". L'imputato, per paura di ritorsioni personali, rifiuterebbe queste condizioni. L'avvocato a quel punto sceglierebbe il rito abbreviato secco, in questo caso per giocare al ribasso. Tutto questo perchè le "trattative col PM" non porterebbero ad un risultato accettabile.

Alcuni PM son poco propensi a trattare, altri lo sono di più, a seconda di vari fattori fra cui, semplicemente, il loro carico di lavoro di quel preciso momento. Per questo motivo spesso patteggiare non è così semplice, e la macchina giudiziaria italiana si ingolfa ulteriormente. Alcuni giuristi ed avvocati vorrebbero la possibilità di patteggiare anche per fatti gravissimi, fino all'omicidio. Al di là di discorsi etici, questo sarebbe molto pratico per l'efficienza giudiziaria in Italia. Un assassino reo confesso non può patteggiare perchè, giustamente, l'omicidio doloso è punito con più di 5 anni. Il processo in questo caso si svolgerebbe soltanto sulle aggravanti e le attenuanti, se era premeditato o meno (se è premeditato è un'aggravante), se è per futili motivi (aggravante), se è aggravato dalla crudeltà ecc. Con l'abbreviato l'ergastolo è difficile che venga dato (a meno che non sia un omicidio particolarmente efferato), ma intanto si spendono comunque soldi per 3 gradi di giudizio (da parte dello stato anche). Con la possibilità di patteggiare, in cambio di un ragionevole sconto di pena al reo confesso, si eviterebbe un processo dispendioso. Così dicono questi avvocati e giuristi. Altri avvocati e giuristi invece mettono prima la ragione "etica" della praticità o sono in posizioni intermedie. Il patteggiamento non è appellabile ma può essere fatto ricorso per cassazione, per tentare di abbassare la pena o, semplicemente, di ritardare l'arrivo della sentenza definitiva. Il 99% dei ricorsi in cassazione contro una condanna per patteggiamento viene dichiarato inammissibile. Ultima cosa, è ignoranza giuridica confondere rito abbreviato e patteggiamento, sono due cose completamente diverse e che non c'entrano niente l'uno con l'altro.